STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CEA MULINO COCCONI
ENTE GESTORE DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

In data 25 settembre 2004 alle ore 15 presso i locali del Mulino Cocconi in largo Beorcje 12 a Gemona del Friuli è stata costituta l'Associazione culturale denominata "Centro di Educazione Ambientale Mulino Cocconi" in breve denominabile "CEA Mulino Cocconi". L'atto costitutivo è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 2004 al N. 100669 MOD. 3°.

L'Associazione CEA Mulino Cocconi è un'organizzazione di volontariato aconfessionale ed apartitica e non ha scopo di lucro. È retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede sociale a Gemona del Friuli (Udine) in piazza Municipio 5 nel Centro Storico. Il trasferimento della sede sociale deve essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

È invece compito del Consiglio direttivo istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, aprire filiali, unità locali, punti informativi e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione CEA Mulino Cocconi è un'organizzazione di volontariato aconfessionale e apartitica ed esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la gestione e lo sviluppo dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Per conservare in modo attivo ed integrato gli aspetti strettamente geografici, paesaggistici e ambientali ma anche la valorizzazione delle risorse patrimoniali, materiali e immateriali, come case ed opifici, pratiche di vita e di lavoro, produzioni locali nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio del Gemonese in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale. Per il raggiungimento dello scopo sociale il CEA Mulino Cocconi si propone l'esercizio di attività di:

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Ministero dell'Economia e delle Finanze
27/07/2020 08:49:0
IDENTIFICATIVO : 01191870052639
0 1 19 187005 263 9

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Attività diverse e necessarie al raggiungimento dello scopo sociale verranno svolte in via accessoria e non prevalente.

L'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo sociale si avvarrà:

a) di quote associative versate dai soci;
b) di contributi volontari di Enti pubblici e privati;
c) di elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
d) di rendite patrimoniali;
e) di raccolte di fondi;
f) di redditi derivati da attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa;
g) di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

Articolo 5 - Finalità

Per il raggiungimento delle finalità ecomuseali l'Associazione si propone di:

a) *rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità* svolgendo attività di inventariazione partecipata, raccogliendo e gestendo informazioni, dati, documenti e altro, da catalogare e da predisporre per eventuali programmi di promozione o iniziative di valorizzazione;

b) *attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni* organizzando attività culturali che promuovono l'informazione, il dibattito, la riflessione e le ipotesi operative nei campi della gestione del patrimonio locale, della trasmissione dei saperi, dell'educazione ambientale, del turismo responsabile e dell'economia eco-sostenibile favorendo collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali e associative locali, regionali, nazionali e internazionali;

c) *valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'area omogenea* di riferimento, svolgendo servizi e consulenze nel campo dell'analisi, della programmazione e della pianificazione ambientale, paesaggistica e agraria per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle risorse territoriali locali favorendo attività e servizi legati al patrimonio culturale tradizionale;
d) *promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali* organizzando e realizzando corsi di sensibilizzazione, seminari, convegni, congressi, campagne informative, mostre ed esposizioni, producendo, pubblicando e distribuendo stampa e video nei settori scientifico, naturalistico, didattico, turistico e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse e gestendo la custodia e la valorizzazione di musei, centri visita, luoghi di interpretazione e informazione turistica.

TITOLO III

Articolo 6 - Dotazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Associazione è composto:
a) dai beni mobili (arredi, strumenti informatici, scientifici e didattici) facenti parte della dotazione iniziale del Laboratorio didattico "Mulino Cocconi";
b) dalle quote associative destinate al fondo di gestione del patrimonio dell'ecomuseo;
c) da eventuali beni patrimoniali (immobili, collezioni, archivi, siti di interesse culturale e/o ambientale) ceduti o concessi in gestione da enti pubblici e privati;
d) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
e) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
f) dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse previste dalla legge e destinate a incrementare il patrimonio;
g) dai contributi eventualmente attribuiti al fondo di gestione dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.
Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Articolo 7 - Quote associative

L'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota e/o il contributo associativo degli aderenti.
La quota e/o il contributo associativo:
a) non sono trasmissibili per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, possibili solo se i successori condividono le finalità dell'Associazione;
b) non sono rivalutabili.

TITOLO IV

Articolo 8 - Soci

L'Associazione non ha limitazioni nel numero di soci, la cui adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e di espulsione.

Possono essere soci sia persone fisiche che giuridiche interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli dell'associazione CEA Mulino Cocconi.
Tutti i soci, regolarmente iscritti al momento della convocazione delle Assemblee, siano essi ordinari o sostenitori hanno diritto di esprimere un solo voto. I minori non possono votare o farsi rappresentare da adulti.
Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione sarà quello indicato nel registro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente al CEA Mulino Cocconi le variazioni del proprio domicilio e a rilasciarne liberatoria ai sensi e per gli usi consentiti dalla legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni a tutela della privacy.

Articolo 9 - Ammissione a socio
La qualità di socio ordinario si acquisisce di diritto dal giorno del versamento della quota sociale ed è implicita l'accettazione del presente statuto disponibile e consultabile sul sito web dell'associazione.
L'ammissione a socio Sostenitore viene invece deliberata dal Consiglio direttivo su presentazione di una domanda scritta a firma del richiedente o del legale rappresentante dell'ente che ne fa richiesta con la quale si dichiari di accettare integralmente il presente statuto. Alla domanda andrà allegato:
a) per gli Enti pubblici atti deliberativi attestanti la volontà di aderire e l'impegno svolto dall'Ente stesso in favore dell'ecomuseo negli ultimi due anni e/o il patrimonio messo a disposizione dell'ecomuseo;
b) per i soggetti privati una relazione in cui si evidenzi l'impegno economico e/o il patrimonio messo a disposizione dell'ecomuseo.
La richiesta di adesione viene evasa entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, ed entra in vigore, salvo provvedimento scritto di diniego, con il versamento della quota associativa e/o il trasferimento del patrimonio entro il trimestre successivo.

Articolo 10 - Diritti dei soci
La vita interna dell'Associazione è fondata:
1. sulla parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
2. sulla completa libertà di espressione, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e dei principi etici e tecnici che verranno stabiliti, redatti e approvati dalle assemblee;
3. sul potere-dovere di contribuire alle finalità dell'Associazione;
4. sulla elettività di tutte le cariche associative in base alle indicazioni del presente statuto.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi, nonché di partecipare alle Assemblee dove si deliberano le decisioni fondamentali della vita associativa. Essi hanno inoltre diritto di informazione e di accesso ai documenti, alle delibere, ai rendiconti, ai bilanci e ai registri dell'Associazione.

Articolo 11 - Obblighi dei soci
Con l'adesione all'Associazione il socio si assume l'obbligo di:
1. versare annualmente la quota associativa come stabilito dall'Assemblea;
2. osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. svolgere attività in favore dell'Associazione nel limite delle proprie possibilità e per tutta la durata della sua permanenza nella stessa. L'attività svolta nell'Associazione è a titolo volontario e gratuito, senza scopo di lucro;

4. non aderire contemporaneamente ad altre associazioni che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente al CEA Mulino Cocconi nell'ambito dello stesso territorio.

A chi intende candidarsi alle elezioni per il rinnovo periodico del Consiglio direttivo sarà richiesto di dichiarare, presentando una breve relazione, la volontà di dedicare energie e tempo all'Associazione e di perseguirne gli scopi. Le cariche politiche (elettive o di nomina) o l'intenzione di candidarsi sono incompatibili con la nomina in Consiglio direttivo salvo che la nomina sia in rappresentanza di Enti locali e comprensoriali aderenti al progetto ecomuseale.

Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, evitando azioni in conflitto con gli interessi dell'Associazione stessa.

Articolo 12 - Prerogative dei soci

I soci possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività dell'Associazione, accedere ai locali e alle strutture gestite dalla medesima come pure consultare gli archivi, i laboratori o eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché usufruire dei servizi dell'Associazione secondo modalità precisate da appositi regolamenti.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

La cessazione potrà avvenire per dimissioni, per morte e per esclusione. Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dai Regolamenti, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e partecipazione all'attività dell'Associazione, comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo corrispondenza certificata o raccomandata al socio congiuntamente alle motivazioni. La decisione verrà ratificata dall'Assemblea dei soci successiva all'esclusione.

Il socio escluso dall'Associazione ha diritto di motivare eventuali giustificazioni con comunicazione scritta da inviarsi alla sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione. In questo caso il Consiglio direttivo ha tempo novanta giorni per rivedere la delibera di esclusione sentito il parere dell'Assemblea. In nessun caso gli associati esclusi avranno diritto al rimborso delle quote e/o contributi associativi versati.

I recessi hanno effetto immediato dopo l'Assemblea dei soci che ne approva l'esclusione. Tutti i soci, con almeno tre mesi di preavviso, possono recedere dall'Associazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il sodalizio nei tempi già stabiliti.

TITOLO V

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Coordinatore;

- il Comitato Tecnico Scientifico;
- la Consulta degli Enti Locali;
- il Collegio dei revisori (se nominato).

Articolo 15 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' costituita dagli associati che sono in regola con il versamento della quota sociale annuale. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Articolo 16 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea delibera:

a) le linee guida dell'attività dell'Associazione sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali;

b) il piano di sviluppo pluriennale da presentare alla Regione per mantenere i requisiti di Ecomuseo di interesse regionale ed ottenere i finanziamenti per la gestione e sviluppo delle attività ecomuseali;

c) il conto economico dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo;

d) le quote annuali di associazione;

e) la destinazione di eventuali avanzi di gestione;

f) sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari e di esclusione inflitti dal Consiglio direttivo;

g) le modifiche da apportare allo statuto e ai regolamenti;

h) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;

i) sulla devoluzione del suo patrimonio;

l) su tutte le materie di sua competenza previste dalla legge.

Inoltre l'Assemblea dei soci nomina il Consiglio direttivo, il Coordinatore, eventuali cariche onorarie, ratifica la nomina dei componenti della Consulta degli Enti locali e nomina facoltativamente il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo anche quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei consiglieri. In questo caso l'Assemblea andrà convocata entro un mese dalla ricezione della richiesta motivata.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto idoneo, ovvero fax, mail o altro mezzo, ai soci ed ai membri del Collegio dei Revisori (se nominato) e ai membri della Consulta degli Enti locali almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea. In ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta cariche in seno all'Associazione e che sia in regola con gli adempimenti verso il sodalizio.
Ciascun socio può rappresentare se stesso e un secondo socio.
L'Assemblea, di norma è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal suo Vice. L'Assemblea stessa come primo atto nomina un Segretario che è tenuto a redigere il processo verbale della riunione. Il verbale viene trascritto in un apposito registro conservato nella sede dell'Associazione ed è liberamente consultabile da ogni socio che può, altresì, chiederne copia.

Articolo 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri, scelti tra i soci e i rappresentanti degli Enti locali e comprensoriali aderenti al progetto ecomuseale presenti in Assemblea che si sono candidati. Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il consigliere impossibilitato a continuare il suo mandato per motivi di salute o deceduto verrà sostituito per cooptazione. Il Consiglio direttivo così composto rimarrà in carica sino alla successiva assemblea. Tale norma viene applicata anche in caso di sostituzione di Consiglieri che, senza giustificato motivo, mancano a tre sedute consecutive del consiglio o vengono espulsi per gravi atti contro l'Associazione. In questo caso, di norma, verranno cooptati i candidati alla carica di Consigliere non eletti all'ultimo rinnovo e sulla base delle preferenze ottenute.
Inoltre ogni Consigliere è in ogni tempo revocabile, senza motivazione, in seguito a decisione assunta dall'ente che lo ha designato. In questo caso l'ente dovrà, entro novanta giorni, nominare un nuovo rappresentante. In caso di mancato adempimento l'ente verrà escluso dal Consiglio direttivo per l'intero mandato.
Il Consiglio direttivo si riunisce su disposizione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, salvo diversa disposizione dei consiglieri stessi, ed è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera:

a) le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, né stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e né controlla l'esecuzione;
b) sull'applicazione e l'interpretazione dello statuto e di eventuali regolamenti e propone eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sentito il Comitato tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali;
c) sugli investimenti patrimoniali;
d) l'importo delle quote annue di associazione;
e) il programma annuale di attività ed iniziative dell'associazione sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;

f) i contenuti del piano pluriennale di sviluppo ecomuseale sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e della Consulta degli Enti locali;
g) sull'ammissione ed esclusione degli associati e sulla sua collaborazione con altri enti;
h) il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto economico;
i) sulle prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
j) sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di mobili, attrezzature e immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
k) gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo opera in stretto contatto con il Comitato Tecnico Scientifico al quale sottopone gli atti programmatici ed ogni altro quesito di evidenza culturale e/o etica.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il Vice presidente scegliendoli fra i suoi membri e nomina il Comitato Tecnico Scientifico.
Ai componenti del Consiglio direttivo non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:
a) presiede e coordina il Consiglio direttivo;
b) assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
c) verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
d) firma gli atti dell'Associazione;
e) convoca il Consiglio direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico, la Consulta degli Enti locali e l'Assemblea dei soci.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.
Al Presidente e al suo Vice non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata entro i limiti stabiliti stabiliti dalla legge.

Articolo 20 - Presidente onorario

Viene istituita la figura di presidente onorario, che riveste la carica a titolo onorifico non esercitandone effettivamente le funzioni, con la possibilità di partecipare alla vita associativa con un ruolo consultivo. Tale carica viene concessa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a soci che si sono distinti nell'ambito del loro impegno associativo. Il Presidente onorario non percepisce alcun compenso salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 21 - Coordinatore

Il Coordinatore viene scelto dal Consiglio direttivo tra i soci e la sua nomina viene ratificata dall'Assemblea. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Coordinatore collabora attivamente sostenendo l'attività del Consiglio direttivo, del Presidente o del suo Vice. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività dell'Associazione, coordinandone gli uffici e i servizi.

In particolare il Coordinatore:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne redige i processi verbali;
b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
c) sovrintende all'attività culturale, scientifica, tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Associazione e a tal fine formula proposte al Consiglio direttivo e mantiene i rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali;
d) partecipa, in qualità di rappresentante dell'associazione, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e della Consulta degli Enti locali e si fa carico di raccogliere, corredate di parere, le proposte elaborate dagli stessi e dagli eventuali gruppi di lavoro;
e) sottopone al Consiglio direttivo, corredandoli da apposite relazioni, i programmi di attività, i bilanci economici preventivi, annuali e pluriennali, e degli investimenti nonché del conto consuntivo d'esercizio;
f) coordina l'attività dei volontari e definisce l'assetto organizzativo del personale. Attribuisce le differenti posizioni ai dipendenti e ai collaboratori, dirigendone ruoli e funzioni;
g) adotta le misure disciplinari nei confronti del personale e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
h) è responsabile della sicurezza sul lavoro e garante delle norme sulla privacy.

Al Coordinatore viene riconosciuto un compenso mensile proporzionale alle risorse dell'Associazione e all'impegno svolto per la stessa. In ogni caso il coordinatore ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della sua attività secondo le modalità concordate con il Consiglio direttivo e ratificate in Assemblea.

Articolo 22 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti. Si tratta di esperti in materia di geografia e paesaggio, storia e antropologia culturale, sviluppo sostenibile e processi partecipativi.

Si riunisce almeno due volte all'anno ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato elegge un Presidente con funzioni di rappresentanza scegliendolo fra i suoi membri.

Il Comitato formula pareri e proposte su attività, programmi e finalità dell'Associazione, già delineati ovvero da individuarsi. Inoltre si esprime sui quesiti posti alla sua attenzione dal Coordinatore, dal Consiglio direttivo, dalla Consulta degli Enti locali e dall'Assemblea dei soci, promuove le linee di ricerca e si fa carico di collaborare alla formazione dei volontari che collaborano attivamente alla vita dell'associazione. Il Comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti.

Le funzioni di segretario sono affidate al Coordinatore o a un suo delegato.

Il Comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alla vita associativa. Sarà compito del Consiglio direttivo verificare la congruenza delle spese da liquidare ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01006207 00003578 WONR4001
00186111 27/07/2020 08:49:14
4578-00088 BF6FCE5CC95703D6
IDENTIFICATIVO : 01191870052628
0 1 19 187005 262 8

Articolo 23 - Consulta degli Enti locali

La Consulta degli Enti Locali è un tavolo di lavoro al quale siedono con pari dignità tutti gli Enti locali e comprensoriali che hanno aderito al progetto ecomuseale.

La Consulta valuta:

a) l'attività dell'Associazione e formula le priorità degli interventi e delle linee programmatiche stese in via preliminare dal Consiglio direttivo e approvate dal Comitato Tecnico Scientifico;

b) il piano di sviluppo pluriennale e la relativa relazione illustrativa da sottoporre alla revisione periodica regionale.

La Consulta inoltre delibera l'ammontare dell'impegno economico che verrà annualmente versato dagli Enti stessi per sostenere le attività dell'Ecomuseo e si esprime su qualsiasi atto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico.

Di norma si riunisce una volta all'anno, su convocazione del Presidente, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. La Consulta determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

Le funzioni di segretario sono affidate al Coordinatore o a un suo delegato.

I componenti della Consulta vengono nominati direttamente dagli Enti locali interessati e l'Assemblea dei soci ne ratifica la nomina; non percepiscono né compensi né possono richiedere rimborsi spese salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 24 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri scelti anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio direttivo e i membri della Consulta degli Enti locali compresi i familiari fino al terzo grado di parentela. I membri del Collegio dei Revisori provvedono al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme previste dalle disposizioni legislative in materia, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

Il Collegio dei Revisori interviene anche quando ci sono controversie tra i soci per l'interpretazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Ai componenti del Collegio dei Revisori viene riconosciuto un compenso per il lavoro svolto sulla base delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO VI

Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Consiglio direttivo cura la redazione del programma e del bilancio economico di previsione e lo approva dopo averlo sottoposto al vaglio della Consulta degli Enti Locali e del Comitato Tecnico Scientifico. Entro il 1 marzo dell'anno successivo il Consiglio direttivo redige ed approva il conto economico consuntivo e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta e al programma previsionale.

Qualora particolari esigenze fiscali e/o contabili lo richiedano, il consuntivo può essere redatto dal Consiglio direttivo entro altro termine per essere successivamente approvato dall'Assemblea in tempo utile rispetto alle scadenze di rendicontazione del contributo regionale riservato per legge alla gestione dell'ecomuseo.
Nei quindici giorni che precedono le assemblee per l'approvazione dei consuntivi, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci che sono interessati a prenderne visione.
Nella redazione del conto economico consuntivo, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili.
Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione o da membri del Consiglio direttivo muniti di delega, qualora eccedano gli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dall'Assemblea.
Gli eventuali utili e avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali e per l'incremento o il miglioramento della sua attività; essi dovranno comunque essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VII

Articolo 26 - Estinzione, scioglimento e liquidazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Se lo scopo dell'Associazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste per legge se ne disporrà l'estinzione.
In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni dell'Associazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo e ratificati in Assemblea, sentiti i pareri previsti per legge, ad organizzazioni non lucrative che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle dell'Associazione, o comunque a finalità di pubblica utilità, salve diverse destinazioni imposte per legge. Se la devoluzione avvenisse a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione dell'Associazione, il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri uscenti del Consiglio stesso.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, nomina e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

TITOLO VIII

Articolo 27 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, sia in prima convocazione che in quelle successive. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di volontariato.